



Informazioni utili sulla sicurezza sociale

Sistema previdenziale in Svizzera

Stato gennaio 2021. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia.

Cerchia delle persone assicurate	Prestazioni								Finanziamento	
	Basi per il calcolo dell'importo delle prestazioni	Incapacità lavorativa temporanea	Cura medica e rimborso delle spese	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote dei contributi		Base finanziaria
Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità AVS/AI	Personne assicurate su base obbligatoria Tutte le persone residenti o con attività lucrativa in Svizzera inclusi <ul style="list-style-type: none"> i cittadini svizzeri che operano all'estero per conto della Confederazione o per le istituzioni indicate dal Consiglio federale i lavoratori inviati all'estero per un periodo convenuto contrattualmente 	Rendita individuale (completa) Reddito annuo medio determinante: <ul style="list-style-type: none"> numero di anni di contribuzione reddito (rivalutato) da attività lucrativa (splitting dei redditi conseguiti durante il matrimonio) accrediti per compiti educativi e assistenziali Rendita minima: CHF 14 340.- all'anno Rendita massima: CHF 28 680.- all'anno	Indennità giornaliera <ul style="list-style-type: none"> In funzione del reddito e del numero dei figli Diritto che matura durante le misure di reintegrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Misure di reintegrazione Mezzi ausiliari Assegno per grandi invalidi Supplemento per cure intensive Contributo per l'assistenza 	Rendita Ammontare in funzione del grado di invalidità: <ul style="list-style-type: none"> dal 40%: ¼ di rendita dal 50%: metà rendita dal 60%: ¾ di rendita dal 70%: rendita completa Rendita per figli d'invalido: 40% della rispettiva rendita d'invalidità	Rendita per vedove/vedovi 80% della rispettiva rendita di vecchiaia. Requisiti: <ul style="list-style-type: none"> vedove con uno o più figli vedove senza figli, min. 45 anni compiuti e matrimonio durato almeno 5 anni vedovi con figli di età inferiore a 18 anni Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al vedovo.	Rendita di vecchiaia Uomini a partire da 65 anni, donne da 64 anni <ul style="list-style-type: none"> Rendita individuale: 100% Coniugi (2 rendite individuali), importo limitato a max: 150%* Rendita per vedove/vedovi: 80%* Rendita per figli di pensionato: 40%* Riscossione anticipata: max 2 anni Differimento: max 5 anni * della rendita individuale	In funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto): <ul style="list-style-type: none"> ogni 2 anni annualmente nel caso in cui l'indice sia superiore al 4% 	Datore di lavoro e dipendente congiuntamente AVS: 8,7%, AI: 1,4%, IPG: 0,5% Lavoratori indipendenti AVS/AI/IPG: 5,371% - 10,0% Personne senza attività lucrativa In base alla sostanza, min. CHF 503.-, max CHF 25 150.- (il contributo s'intende pagato se il coniuge che lavora e non ha ancora diritto alla rendita di vecchiaia ha versato almeno il doppio del contributo minimo).	<ul style="list-style-type: none"> Datore di lavoro e dipendente versano ognuno il 50% Lavoratori indipendenti Personne senza attività lucrativa Sussidi dell'ente pubblico Il salario soggetto all'obbligo di contribuzione non ha nessun limite superiore (nessun limite massimo di salario).
Prestazioni complementari PC	Aventi diritto <ul style="list-style-type: none"> Beneficiari di prestazioni AVS/AI con cittadinanza svizzera e residenti in Svizzera Stranieri con almeno 10 anni di residenza, rifugiati e apolidi con almeno 5 anni di residenza ininterrotta in Svizzera Cittadini UE e AELS: non si applica il termine di carezza decennale 	Minimo vitale Differenza tra il reddito computabile e le spese riconosciute quali affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc. (minimo vitale).	Nessuna prestazione	Rimborso di prestazioni accessorie come i costi per: <ul style="list-style-type: none"> dentista spese di cura mezzi ausiliari partecipazione alle spese per la cassa malati ecc. 	Obiettivo: copertura del minimo vitale stabilito in base alle spese riconosciute (affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc.).	Obiettivo: copertura del minimo vitale stabilito in base alle spese riconosciute (affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc.).	Obiettivo: copertura del minimo vitale stabilito in base alle spese riconosciute (affitto, indice cantonale del costo della vita, ecc.).	Il Consiglio federale può adattare le prestazioni in modo adeguato.	Nessuno contributo	Confederazione e cantoni
Previdenza professionale LPP	Personne assicurate su base obbligatoria <ul style="list-style-type: none"> I lavoratori dipendenti soggetti all'AVS, a partire dall'1.1 successivo al compimento del 17° anno di età, con un salario annuo AVS superiore a CHF 21 510.- I beneficiari di un'indennità giornaliera AD per i rischi di decesso e invalidità Personne assicurate su base facoltativa <ul style="list-style-type: none"> Lavoratori indipendenti Lavoratori dipendenti che sono al servizio di più datori di lavoro 	Rendita di vecchiaia Avere di vecchiaia disponibile moltiplicato per la vigente aliquota di conversione. Uomini: 6,80% Donne: 6,80%	Nessuna prestazione durante il periodo d'attesa di un anno.	Nessuna prestazione	Rendita Ammontare in funzione del grado di invalidità: <ul style="list-style-type: none"> dal 40%: ¼ di rendita dal 50%: metà rendita dal 60%: ¾ di rendita dal 70%: rendita completa (inizio della rendita dall'1.1.2007) Rendita per figli d'invalido: 20% della rispettiva rendita d'invalidità	<ul style="list-style-type: none"> Rendita per vedove/vedovi: 60%* Rendita per orfani: 20%* Requisiti: <ul style="list-style-type: none"> obbligo di mantenimento di uno o più figli, o età almeno 45 anni e durata del matrimonio almeno 5 anni In caso contrario, riconoscimento di un'indennità unica pari a tre rendite annue Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge. * della rendita d'invalidità a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto.	Rendita di vecchiaia Uomini a partire da 65 anni, donne da 64 anni <ul style="list-style-type: none"> Rendita individuale: 100% Rendita per vedove/vedovi: 60%* Rendita per orfani: 20%* Rendita per figli di pensionato: 20%* Riscossione anticipata: direttive secondo il regolamento CP Differimento: max 5 anni * della rendita individuale	In base all'Ordinanza sulle indennità di rincaro	A partire dai 25 anni <ul style="list-style-type: none"> 7-18% del salario assicurato per gli accrediti di vecchiaia 0,12% per le sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole 0,005% per insolvenze e altre prestazioni a favore del Fondo di garanzia nonché contributi per l'assicurazione di rischio (decesso, invalidità) e per le spese amministrative 	L'istituto di previdenza fissa l'importo dei contributi in modo che il contributo dei datori di lavoro risulti essere almeno uguale alla somma di tutti i contributi dei loro dipendenti.
Assicurazione contro la disoccupazione AD	Personne assicurate su base obbligatoria Tutti coloro che sono assoggettati all'AVS fino all'età di pensionamento.	Salario assicurato Massimo: CHF 148 200.- (in analogia alla LAINF) Salari non assicurati Salari al di sotto del minimo mensile di CHF 500.- (CHF 300.- per i lavoratori a domicilio)	Indennità per lavoro ridotto <ul style="list-style-type: none"> 80% della perdita computabile di guadagno al max per 12 mesi in un periodo di 2 anni Notifica motivata all'ufficio cantonale, di norma almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività a orario ridotto 	Indennità di disoccupazione <ul style="list-style-type: none"> 80% del salario assicurato durante un periodo max di 640 giorni 70% per i disoccupati non invalidi e senza obblighi di sostentamento nei confronti di figli con indennità giornaliera superiore a CHF 140.- 	Indennità per intemperie 80% della perdita computabile di guadagno al max per 6 mesi in un periodo di 2 anni.	Indennità per insolvenza 100% del salario assicurato per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.	Previdenza professionale obbligatoria Prestazioni per superstiti e invalidi, purché siano soddisfatti i requisiti per l'assegnazione di un'indennità giornaliera AD e venga percepito un salario giornaliero coordinato.	Fino a CHF 148 200.-, 2,2% del salario assicurato. In caso di redditi superiori: un contributo solidale supplementare dell'1% per quote salariali superiori a CHF 148 201.-	Dipendenti e datori di lavoro 50% dei contributi ciascuno.	

Cerchia delle persone assicurate		Prestazioni						Finanziamento		
		Basi per il calcolo dell'importo delle prestazioni	Incapacità lavorativa temporanea	Cura medica e rimborso delle spese	Incapacità permanente di guadagno	Decesso prima del pensionamento	Prestazioni dopo il pensionamento	Adeguamento delle prestazioni	Aliquote dei contributi	Base finanziaria
Assicurazione infortuni LAINF	Persone assicurate su base obbligatoria I lavoratori a tempo parziale con un orario di lavoro settimanale di meno di 8 ore sono assicurati solo contro gli infortuni professionali (gli infortuni verificatisi sul tragitto casa-lavoro sono considerati infortuni professionali).	Salario assicurato Indennità giornaliera o rendita sulla base del guadagno assicurato. Massimo: CHF 148 200.– / nessun minimo	Indennità giornaliera 80 % del salario assicurato dal 3° giorno fino all'inizio della rendita d'invalidità o fino al recupero della capacità di guadagno.	<ul style="list-style-type: none"> Spese mediche Spese di degenza nel reparto comune Soggiorni di cura prescritti da un medico Mezzi ausiliari Trasporti Spese di salvataggio e di sepoltura 	Rendita Ammontare in funzione del grado di invalidità (dal 10% linearmente fino al 100%): <ul style="list-style-type: none"> Rendita completa: 80 % del salario assicurato Nessuna rendita supplementare per la moglie Nessuna rendita per figli di invalido Rendita complementare A condizione che al contempo si abbia anche diritto a una rendita AVS o AI: integrazione della rendita AVS/AI fino al 90 % del salario assicurato.	<ul style="list-style-type: none"> Rendita per vedove/vedovi: 40 %* Rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 %* Rendita per orfani di un genitore: 15 %* Totale massimo prestazioni: 70 %* Requisiti: <ul style="list-style-type: none"> vedove senza figli: rendita solo se hanno compiuto 45 anni o se sono invalide almeno per 2/3. altrimenti: indennità unica per vedove vedovi senza figli: rendita solo se sono invalidi per almeno 2/3 Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge. * del salario assicurato.	Rendita d'invalidità LAINF Al momento dell'infortunio la persona invalida <ul style="list-style-type: none"> aveva 45 anni o meno: la rendita viene versata senza variazioni aveva da 46 a 63/64 anni: riduzione della rendita per ogni anno intero che la persona assicurata supera l'età di 45 anni con un grado di invalidità di meno del 40 %: 1 % all'anno, max 20 %; con un grado di invalidità di almeno il 40 %: 2 % all'anno, max 40 %; aveva 64/65 o più anni: non viene versata alcuna rendita d'invalidità. 	In base all'Ordinanza sulle indennità di rincarico	Per gli infortuni professionali e non professionali, le aziende sono suddivise in differenti classi di rischio. All'interno di una classe esistono diversi gradi di rischio.	Premi per: <ul style="list-style-type: none"> infortuni non professionali a carico dei dipendenti infortuni professionali a carico dei datori di lavoro Il salario soggetto ai premi è limitato a CHF 148 200.– (salario massimo).
	Persone assicurate su base facoltativa Lavoratori indipendenti (regolamentazione speciale per i familiari occupati nell'azienda agricola del capofamiglia).									
Assicurazione malattie LAMal	Persone assicurate su base obbligatoria Cure medico-sanitarie: persone residenti in Svizzera in caso di malattia, infortunio (in assenza di una copertura LAINF), maternità	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Prestazioni uniformi per tutti gli assicurati. Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera Scelta limitata delle prestazioni (gli assicuratori malattia concedono indennità giornaliera soltanto modiche).	Assicurazione delle cure medico-sanitarie <ul style="list-style-type: none"> Stipulazione sotto forma di assicurazione individuale o collettiva Visite mediche, trattamenti, cure ambulatoriali, (semi)ospedaliere e degenze in case di cura, analisi, medicinali, cure termali (costi di trattamento e contributi giornalieri). Cure di riabilitazione, degenze ospedaliere in reparto comune, contributi per le spese di trasporto e di salvataggio, misure di prevenzione (visite mediche e test) Maternità: visite di controllo durante e dopo la gravidanza, parto, assistenza ostetrica e consulenza sull'allattamento necessaria 	Assicurazione d'indennità giornaliera <ul style="list-style-type: none"> Stipulazione sotto forma di assicurazione individuale o collettiva Per uno o più casi di malattia e/o d'infortunio per 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni Maternità: versamento dell'indennità se l'assicurazione è stata stipulata almeno 270 giorni prima del parto. L'indennità è versata per 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto. Il termine d'attesa convenuto viene detratto dalla durata del versamento delle prestazioni. 	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie <ul style="list-style-type: none"> Premi, indipendenti dal sesso e dall'età all'entrata Premi più bassi per i ragazzi fino al compimento del 18° anno d'età e per i giovani di età compresa tra i 19 e 25 anni Premi differenziati in base ai cantoni e alle regioni Assicurazione d'indennità giornaliera In base agli appositi scaglionamenti per età	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie <ul style="list-style-type: none"> Premi a carico degli assicurati, partecipazione alle spese sotto forma di una franchigia annua e di una partecipazione per le spese ambulatoriali e ospedaliere Sussidi della Confederazione e dei cantoni per la riduzione dei premi degli assicurati con redditi modesti Assicurazione d'indennità giornaliera Premi a carico degli assicurati.				
	Persone assicurate su base facoltativa Indennità giornaliera: persone residenti e/o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera di età compresa tra 16 e 65 anni in caso di malattia, infortunio (in assenza di una copertura LAINF), maternità (cfr. IPG / indennità in caso di maternità)									
Assicurazione militare LAM	Aventi diritto <ul style="list-style-type: none"> Coloro che prestano servizio militare, servizio civile e i membri della protezione civile Coloro che durante il servizio militare svolgono attività fuori del servizio Partecipanti a esercizi di tiro fuori del servizio 	Salario assicurato <ul style="list-style-type: none"> Massimo: CHF 156 560.– La somma totale delle prestazioni AVS/AI, LAM ed eventualmente LPP non può superare il 100 % (LPP in parte 90%) del salario assicurato (rendita complementare). 	Indennità giornaliera 80 % del salario assicurato	<ul style="list-style-type: none"> Spese di cura medica, per cure ospedaliere o a domicilio Mezzi ausiliari (ad es. protesi) Reintegrazione professionale Assegno per grandi invalidi 	Rendita Ammontare in funzione del grado di invalidità. Rendita completa: 80 % del salario assicurato	<ul style="list-style-type: none"> Rendita per vedove/vedovi: 40 %* Rendita per orfani di un genitore: 15 %* Rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 %* Prestazioni massime per tutti i superstiti: 100 %* Nel caso di partner registrati, il partner superstite viene equiparato al coniuge. * del salario assicurato	Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base della metà della rendita d'invalidità precedente (40 % del salario assicurato).	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'età di pensionamento AVS: adeguamento delle rendite all'indice dei salari nominali. Dal raggiungimento dell'età di pensionamento AVS: adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. 	Nessuno contributo	Confederazione
	Indennità per perdita di guadagno / Indennità in caso di maternità									
IPG	Aventi diritto <ul style="list-style-type: none"> Persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, monitori di Gioventù e Sport, monitori di giovani tiratori con soldo. Maternità: al momento del parto la puerpera è una dipendente ai sensi della LPGA, una lavoratrice indipendente o lavora per un salario in contanti in un'azienda familiare o di una persona convivente, a patto che prima del parto sia stata assoggettata all'assicurazione ai sensi della LAVS almeno 9 mesi e abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi. 	Salario assicurato Massimo: CHF 88 200.–	<ul style="list-style-type: none"> Reclute, persone senza attività lucrativa: 25 % (CHF 62.– al giorno) Persone con attività lucrativa che frequentano CR: 80 %, min. 25 % (CHF 62.– al giorno) Assegni per i figli: 8 % (CHF 20.– al giorno) per figlio Militari in ferma continuata e militari che assolvono servizi d'istruzione speciali: aliquote speciali Maternità: 80 % del salario assicurato durante un periodo di 14 settimane, max CHF 196.– al giorno 						Dipendenti e datori di lavoro Congiuntamente: IPG 0,5 %	Dipendenti e datori di lavoro 50 % dei contributi ciascuno